



DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AL COMUNE DI POTENZA IN VESTE DI ENTE CONCEDENTE E DI STAZIONE APPALTANTE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’AMBITO “POTENZA 2 – SUD” AI SENSI DEL D.M. n. 226/2011 E S.M..

CIG: 6770366AC2

Premesse e contesto di riferimento

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Potenza, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica al Comune di Potenza in veste di Ente concedente e di Stazione appaltante della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito “Potenza 2 – Sud” ai sensi del D.M. n. 226/2011 e s.m..

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre U.D. “Assetto del Territorio” n. 26 del 5 agosto 2016, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 26 settembre 2016 ed è pubblicato sul profilo del committente - www.comune.potenza.it - nella Sezione Gare (http://www.comune.potenza.it/?page_id=17145).

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Progetto del servizio di cui all’art. 23, commi 14 e 15, del Codice, come aggiornato con determina a contrarre U.D. “Assetto del Territorio” n. 26 del 5 agosto 2016, comprensivo di Schema di contratto.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dirigente dell’Unità di Direzione “Assetto del Territorio” e coincide con il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del Codice.

Con l’entrata in vigore del:

- D.M. 19 gennaio 2011, Determinazione degli Ambiti territoriali nel settore distribuzione gas;
- D.M. 18 ottobre 2011, Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito territoriale;



- D.M. 21 aprile 2011, Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas (tutela occupazione);
- D.M. 12 novembre 2011, n. 226, “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale, in attuazione dell’art. 46 bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” e s.m.;

ha preso avvio l’attività di gestione del procedimento relativo alle gare per la concessione del servizio di gas naturale previste dal Decreto Legislativo 23/05/2000, n. 164 (cd. “decreto Letta”).

Gli Enti locali concedenti appartenenti all’Ambito Territoriale Minimo (ATEM) “Potenza 2 – Sud” hanno deliberato, nei rispettivi Consigli Comunali, apposita Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, attualmente in fase di sottoscrizione.

La presente gara e l’esecuzione del contratto sono soggetti alla **normativa vigente** e, in particolare, a:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice);
- Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento), limitatamente a specifiche disposizioni di non immediata abrogazione, fino all’entrata in vigore degli atti attuativi del Codice di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche ed integrazioni;
- Normativa legislativa e regolamentare disciplinante il settore della distribuzione del gas naturale;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), per quanto compatibile;
- “Regolamento degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture da aggiudicare mediante procedura aperta o ristretta” dell’Ente, consultabile alla sezione “Il Comune - Regolamenti” del sito www.comune.potenza.it;
- Codice di comportamento adottato dal Comune di Potenza con deliberazione della G.C. n. 8 del 23/01/2014 e s.m. consultabile alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali” del sito www.comune.potenza.it.

Sarà inoltre ottemperata la normativa sopravvenuta applicabile nel corso dell’espletamento della procedura di selezione e dell’esecuzione del contratto.

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L’appalto ha per oggetto l’acquisizione del servizio di assistenza specialistica al Comune di Potenza, in veste di Ente concedente e di Stazione appaltante della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito “Potenza 2 – Sud” ai sensi del D.M. n. 226/2011 e s.m.. Trattasi di servizio rientrante tra quelli di cui all’Allegato C1 della Direttiva, categoria 11 “Servizi di consulenza gestionale e affini”, CPV 79411000-8 “Servizi generali di consulenza gestionale”.



1.2. Il presente appalto decorrerà dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, firmato dalle parti, e durerà fino alla consegna degli impianti al nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, ad oggi stimabile entro il 30/06/2018, salvo eventuali proroghe disposte durante l'esecuzione del contratto anche a seguito di proroghe del termine di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale disposte dal legislatore.

1.3. L'importo complessivo a base di gara è pari a € **196.645,14 (centonovantaseimilaseicentoquarantacinque/14)**, comprensivo di eventuali contributi previdenziali e assistenziali qualora dovuti per legge, e al netto di Iva così suddiviso:

- 1) € 195.112,92 (Iva esclusa) per servizi di assistenza nelle funzioni proprie della stazione appaltante e delegate dai Comuni;
- 2) € 1.532,22 (Iva esclusa) per servizi di assistenza nelle funzioni esercitate dal Comune di Potenza in via sostitutiva.

Ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero)

I servizi oggetto dell'appalto sono suddivisibili, ai sensi dell'art. 48, co. 2, del Codice in prestazioni principali, rappresentate da prestazioni di ordine tecnico (ingegneristiche ed estimative) per € 118.000,00, Iva esclusa, e prestazioni secondarie di natura legale ed economico-finanziaria per un importo complessivo di € 78.645,14, Iva esclusa.

Il valore dell'appalto potrà subire una variazione in più o in meno nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

L'appalto è finanziato con fondi derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. 20 maggio 2015, n. 106.

1.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

1.5. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, non si procede alla suddivisione del servizio in lotti prestazionali, dandosi atto, anche ai sensi dell'art. 46 della Direttiva 2014/24/UE, che le motivazioni dell'aggregazione del servizio scaturiscono dalla sua specifica natura, comportante una rilevante attività di coordinamento da parte della stazione appaltante d'ATEM, dalla necessità di massimizzare il rapporto qualità/prezzo nonché di ridurre tempi e costi del processo (procedure di gara, gestione amministrativa dei contratti e monitoraggio dell'attività dei prestatori del servizio).

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice; operatori economici di cui alle lett. a) (prestatori di servizi di ingegneria e architettura), b) (società di professionisti), e c) (società di ingegneria) dell'art. 46, comma 1, del Codice;



2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice; operatori economici di cui alle lett. e) (professionisti singoli, associati, società di professionisti, società di ingegneria) ed f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) dell'art. 46, comma 1, del Codice;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice e del presente disciplinare di gara.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) ► i motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi **1, 2, 4 e 5**, del Codice;
- 2) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;

3.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

3.4. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;

3.5. ► I concorrenti non devono versare in alcuna delle seguenti **cause di incompatibilità/inconferibilità** e di **conflitto d'interessi**, anche ai sensi dell'art. 42 del Codice:

- a) concorrenti che, negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, abbiano avuto rapporti contrattuali di qualsiasi genere con gli attuali gestori delle reti e degli impianti di distribuzione del gas ricadenti nell'ATEM "Potenza 2 – Sud" e con le società da questi ultimi controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- b) concorrenti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi in relazione agli attuali distributori del gas naturale dell'ATEM "Potenza 2 – Sud".



Nella formulazione delle precedenti lettere a) e b) si è tenuto conto di quanto espresso dall'A.N.AC., già AVCP, nel Parere n. 80 del 23 aprile 2014 emesso nell'ambito di precontenzioso in gara per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e giuridica.

L'assenza delle cause di cui alle lettere a) e b) che precedono deve sussistere alla data di pubblicazione del presente bando e permanere, nel caso di aggiudicazione, fino alla conclusione delle attività oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Codice.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, già costituito o non ancora costituito, tutti i partecipanti al raggruppamento e i consorziati non devono trovarsi nelle cause di cui alle lettere a) e b) che precedono.

4. Pubblicazione della documentazione di gara

4.1. La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet: http://www.comune.potenza.it/?page_id=17145, ove sono resi altresì disponibili i seguenti modelli:

- Modello 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
- Modello 2) Modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Modello 3) Dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico ausiliario;
- Modello 4) Dichiarazione relativa all'offerta economica e dichiarazione relativa ai costi per la sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Si precisa che la modulistica predisposta dalla Stazione appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo e che la stessa dovrà essere adattata in base alla forma di partecipazione dei concorrenti e contenere tutte le dichiarazioni previste nel presente disciplinare.

5. Chiarimenti

5.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica **entro il 10 ottobre 2016**:

- per chiarimenti di natura tecnica: francesco.mancuso@comune.potenza.it - tel 0971 415411, fax 0971 415332
- per chiarimenti di natura amministrativa: a.fabrizio@comune.potenza.it - tel 0971 415022, fax 0971 415045

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 14 ottobre 2016**.

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: http://www.comune.potenza.it/?page_id=17145

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono



essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

6.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 49, 83, comma 3, 86, 90 del Codice.

6.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.4. Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell'offerta potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo: http://www.comune.potenza.it/?page_id=17145

6.5. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE di cui all'art. 85 del Codice e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, **obbliga** il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura di **€ 196,65 (centonovantasei/65)** pari all'uno per mille del valore complessivo dell'appalto. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili secondo quanto previsto dall'art. 83, co.9, ultimo periodo, del Codice, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.6. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.5, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

6.7. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.6, il Comune procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19.9.

6.8. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, il Comune si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

6.9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni



7.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata: **protocollo@pec.comune.potenza.it**. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice **le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC**. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo **protocollo@pec.comune.potenza.it**; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. Subappalto

8.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

8.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

8.3. Il Comune non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere al Comune, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.

9. Ulteriori disposizioni

9.1. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

9.2. È facoltà del Comune di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice.

9.3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno **210** giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dal Comune e comunicate sul sito alla pagina: http://www.comune.potenza.it/?page_id=17145

9.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del Codice.

9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

9.6. Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 60 del vigente "Regolamento Comunale degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture da



aggiudicare mediante procedura aperta o ristretta” ed in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice.

9.7. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., secondo le modalità di cui all’art. 73, co.4, del Codice, quantificabili nell’importo presunto di € **1.700,00** (euro millesettecento/00), IVA compresa, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

9.8. Il Comune si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € **3.932,90 (tremilanovecentotrentadue/90)**

10.2. La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari – viale Marconi, 194 – Potenza – (c/c 209 –ABI 05424 CAB 04297 CODICE IBAN IT 83 E054 2404 2970 0000 0000 209), a titolo di pegno a favore del Comune; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento presso la tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari – viale Marconi, 194 – Potenza – (c/c 209 –ABI 05424 CAB 04297 CODICE IBAN IT 83 E054 2404 2970 0000 0000 209). In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa..

Fino all’istituzione dell’albo unico gli intermediari devono essere iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993.

10.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità (ovvero del certificato di regolare esecuzione) di cui all’art. 102 del Codice o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data del certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.

10.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:



- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Comune, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere validità per almeno **210** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
- 6) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune;
 - d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità (oppure del certificato di regolare esecuzione) di cui all'art. 102 del Codice o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

10.5. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento al Comune della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

10.6. In caso di mancata sanatoria il Comune procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

10.7. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.



10.9. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

L'importo della garanzia è ridotto in tutte le ipotesi ammissibili previste dall'art. 93 del Codice.

10.10. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11. Pagamento a favore dell'Autorità

11.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€20,00 (venti/00)** sulla base della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015, scegliendo tra le modalità di cui alle istruzioni operative esposte nel sito internet ufficiale dell'A.N.AC.. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on-line* al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura (CIG: **6770366AC2**).

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento al Comune della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

11.2. ► In caso di mancata sanatoria, il Comune procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

12.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), del Codice)

- 1) ► per i soggetti a ciò tenuti, **iscrizione**, per attività inerenti all'oggetto della gara, al **registro delle imprese** della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede all'estero, in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice) e **iscrizione** presso i competenti **ordini professionali**;



- 2) ► mettere a disposizione, per le attività previste dal presente appalto, un **gruppo di lavoro** costituito **almeno** dai seguenti quattro professionisti, con **iscrizione al relativo Ordine professionale** di competenza:
- a) un **capo progetto**, munito di uno dei seguenti profili professionali: Ingegnere, Architetto, Avvocato, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, e con esperienza almeno decennale nel settore della distribuzione del gas naturale;
 - b) un esperto tecnico, con qualifica di **Ingegnere o Architetto**, con esperienza specifica nel settore gas di almeno cinque anni per avere svolto attività di progettazione e/o direzione lavori e/o collaudo di impianti di distribuzione del gas naturale su incarico di Pubbliche Amministrazioni o di Società a partecipazione pubblica o di Società private;
 - c) un esperto legale, con qualifica di **Avvocato**, con esperienza di almeno cinque anni nel settore della distribuzione del gas naturale, su incarico di Pubbliche Amministrazioni o di Società a partecipazione pubblica o di Società private;
 - d) un esperto, con qualifica di **Dottore Commercialista ed Esperto Contabile**, con esperienza di almeno cinque anni nel settore della distribuzione del gas naturale, su incarico di Pubbliche Amministrazioni o di Società a partecipazione pubblica o di Società private.

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere espletati esclusivamente dal gruppo di lavoro indicato nell'offerta. Il capo progetto avrà il compito di coordinamento generale della struttura dedicata all'appalto medesimo.

E' fatto divieto di mutare nel corso dell'espletamento dei servizi il capo progetto e/o un altro componente del gruppo di lavoro senza il preventivo assenso del Comune di Potenza e l'espressione di gradimento del nuovo soggetto. Il nuovo capo progetto o componente del gruppo dovrà comunque possedere la qualificazione professionale almeno corrispondente a quella del soggetto cessato, così come documentata in sede di gara ai fini della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), allegato XVII, parte I, del Codice)

- 3) ► **dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari** autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle quali si dichiara che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto, con riferimento allo specifico oggetto della gara ed al suo importo.

In ottemperanza all'articolo 86, comma 4, del Codice, nel caso in cui l'operatore economico non sia in grado di presentare le due dichiarazioni bancarie richieste e presenti **una sola referenza bancaria** ha l'onere, **a pena di esclusione dalla gara, di dimostrare fondati motivi** in merito all'impedimento a rispettare la previsione normativa, *<in modo da consentire alla stazione appaltante di apprezzarlo e valutarne la concreta "giustificatezza">* e di **presentare** qualsiasi altro documento a supporto della capacità economico-finanziaria che sia considerato idoneo dalla stazione appaltante, quale, a titolo meramente esemplificativo, bilanci o estratti di bilanci degli ultimi tre esercizi, fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi disponibili, adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.



- 4) ► **avere svolto negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015) servizi giuridico-legali** analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un **fatturato minimo annuo** pari ad almeno **€ 20.000,00 (ventimila/00)**, (Iva esclusa). Si precisa che per servizi analoghi si intendono uno o più servizi di consulenza giuridico-legale o patrocinio legale aventi ad oggetto l'attività di distribuzione del gas naturale;
- 5) ► **avere svolto negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015) servizi economico-finanziari** analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un **fatturato minimo annuo** pari ad almeno **€ 20.000,00 (ventimila/00)**, (Iva esclusa). Si precisa che per servizi analoghi si intendono uno o più servizi di consulenza economico-finanziaria aventi ad oggetto l'attività di distribuzione del gas naturale;

requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c), allegato XVII, parte II del Codice)

- 6) ► **avere svolto negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015) almeno due servizi di perizia estimativa di impianti di distribuzione di gas naturale** presso committenti pubblici o privati, di cui **almeno uno relativo ad un impianto** avente numero di punti di riconsegna (Pdr) non inferiore a **20.000 (ventimila) Pdr**;
- 7) ► **avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori e/o collaudo di impianti di distribuzione del gas metano per uso civile** su incarico di Pubbliche Amministrazioni o Società a partecipazione pubblica o Società private, per una lunghezza complessiva delle reti pari ad **almeno 190 Km** (ossia circa il 20% di 929 Km, lunghezza delle reti d'Ambito come da dato MiSE anno 2012);

requisito di certificazione (art. 87 del Codice)

- 8) ► possesso della **certificazione EN ISO 9001:2008** in corso di validità per la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità o prove relative all'impiego di misure equivalenti per servizi conferenti a quello da affidare.

12.2. Relativamente ai requisiti di fatturato di cui ai precedenti punti 12.1.4 e 12.1.5, si precisa ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice, che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti.

12.3. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto, con l'**esclusione del requisito di cui al paragrafo 12.1.6, relativo ai servizi di perizia estimativa di impianti** di distribuzione di gas naturale, in quanto il compito delle perizie di stima degli impianti è ritenuto essenziale e pertanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 89 stesso, si richiede che sia svolto direttamente dall'operatore economico offerente e, in caso di offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento e specificatamente dal soggetto capogruppo/mandatario come precisato nel successivo paragrafo 12.8. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

12.4. ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.



(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

12.5. I requisiti di cui al paragrafo **12.1.1** (iscrizione alla CCIAA, agli Ordini professionali) devono essere posseduti:

- a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.

12.6. Il requisito di cui al paragrafo **12.1.2** (gruppo di lavoro) deve essere soddisfatto dal soggetto concorrente nel suo complesso.

12.7. Il requisito relativo alle referenze bancarie di cui al precedente paragrafo **12.1.3** deve essere posseduto/prodotto da ciascuno dei soggetti raggruppati o raggruppandi, consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.

12.8. Il requisito relativo ai servizi svolti di cui al precedente paragrafo **12.1.6**, per le caratteristiche dei servizi ivi descritti, **non è frazionabile** e deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete, ossia interamente dal soggetto cui l'attività si riferisce ed in particolare, trattandosi di requisito connesso alla prestazione principale, interamente dal soggetto **capogruppo/mandatario**. Nell'ipotesi di cui all'art. 47, comma 2 del codice, il requisito deve essere posseduto per intero da una sola consorziata esecutrice.

12.9. Il requisito relativo ai servizi svolti di cui al precedente paragrafo **12.1.7** è anch'esso riferito alla prestazione principale ma può essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme.

12.10. I requisiti relativi ai servizi svolti di cui ai precedenti paragrafi **12.1.4** e **12.1.5**, essendo riferiti ad entrambe le prestazioni, devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme senza vincoli di percentuali minime richieste in capo alla mandataria e alle mandanti.

12.11. Il requisito di certificazione di cui al precedente paragrafo **12.1.8**, deve essere posseduto:

- a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

12.12. Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

12.13. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.11 lett. b), nel **caso di consorzi** di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1, ai sensi dell'art. 47 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

12.14. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12.8. ultimo periodo e 12.11 lett. b), nel **caso di consorzi** di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1 devono essere posseduti secondo quanto previsto dall'art. 47, commi 1 e 2, del Codice.



13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire esclusivamente al **COMUNE DI POTENZA, Piazza Matteotti, 85100 POTENZA**, a mezzo raccomandata del servizio postale entro e non oltre le **ore 13:30 del giorno 19/10/2016** e a tal fine non fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2. E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Potenza – Piazza Matteotti, 85100 POTENZA. A tal fine si informa che l'Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,45, con esclusione dei giorni festivi. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

“CIG 6770366AC2 – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica al Comune di Potenza nella procedura per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Potenza 2- Sud - Scadenza offerte: 19/10/2016 ore 13:30 – NON APRIRE”.

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di **tutti** i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.4. Il plico deve contenere al suo interno **tre buste chiuse e sigillate**, ciascuna recante l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e, rispettivamente, la dicitura:

- A - Documentazione amministrativa;**
- B - Offerta tecnica;**
- C - Offerta economica.**

13.5. ► La **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica**, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione** (si richiama a tal riguardo, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 29/02/2016, n. 825).

13.6. ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, parziali, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:



14.1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni (modello 1), in competente bollo (una marca da 16,00 Euro), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

14.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

14.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

14.1.3. La domanda di partecipazione conterrà altresì dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indica le posizioni INPS, INAIL, INARCASSA e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- c. di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità/inconferibilità indicate al paragrafo 3.5, ossia di non avere svolto, negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, incarichi o rapporti contrattuali di qualsiasi genere con gli attuali gestori delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale ricadenti nell'ATEM "Potenza 2 – Sud" e con le società da questi ultimi controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- d. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione agli attuali distributori del gas naturale dell'ATEM "Potenza 2 – Sud";
- e. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, autorizza il Comune a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (*oppure*) di autorizzare il Comune a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono



- segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta “B” contenente l’offerta tecnica. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Il Comune si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- f. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Potenza con deliberazione della G.C. n. 8 del 23/01/2014 e s.m. accessibile dal sito www.comune.potenza.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione I° livello “Disposizioni generali”, sottosezione II° livello “Atti generali”;
 - g. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

14.2. Documento di gara unico europeo (DGUE) (modello 2) introdotto dall’art. 85 del Codice che recepisce l’art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari). Il DGUE sarà redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione (Ue) 2016/7 del 5 gennaio 2016 e tenendo conto, nella compilazione, delle **integrazioni contenute nel formulario allegato alle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE”** diramate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare 18/07/2016 n. 3 pubblicata in G.U. n. 174 del 27/07/2016 (in sostituzione di precedente comunicato pubblicato sulla G. U. n. 170 del 22/07/2016).

Il DGUE debitamente compilato deve essere accompagnato da **copia del documento di identità** valido del sottoscrittore. Qualora il DGUE sia firmato dal procuratore speciale è necessario allegare copia del **documento giustificativo dei poteri di firma (procura in originale o copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale)**.

Si richiamano di seguito i contenuti delle citate Linee guida del MIT.

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di:

- a) non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- b) soddisfare i criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice.

La **Parte II (Informazioni sull’operatore economico)** contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti, sull’eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (ai fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le **forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell’art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.**

Nel caso di partecipazione dei **consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all’art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE e’ compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.** Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al



sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

In **caso di avvalimento** (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. **Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.**

In **caso di subappalto**, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare.

Per la natura del servizio e per l'entità economica delle prestazioni secondarie, non è ammesso il ricorso al subappalto cd. "qualificante" o "necessario".

La **Parte III (Motivi di esclusione)** contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali, disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80.

Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o



la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5 dell'art. 80.

Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all' art. 110, comma 3, lettera a) del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del Codice.

Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione C, dell'Allegato 2 recante il Modello di formulario per il DGUE al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ma non contemplata nel Codice, vi è l'ipotesi di cui alla lettera e) disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata. Tale specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi previste nella suddetta parte, in quanto non prevista, de iure condito, nell'ambito del vigente ordinamento nazionale. Anche l'ipotesi prevista sub lettera f) del prefato Modello di formulario annesso al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, non essendo contemplata nel Codice, va eliminata.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c) del Codice.

Pertanto, sarebbe opportuno richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.

L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice.

Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate.

A tutte le fattispecie *ut supra* richiamate nella presente Sezione, si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare - secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 - l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.



Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80 in ordine all'istituto del self-cleaning, si è provveduto ad inserire nel DGUE allegato, in appositi campi, le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi.

Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del self-cleaning alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), disciplinante gravi illeciti professionali, e' opportuno segnalare che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre - nel caso in cui si dichiarino l'esistenza di tali ipotesi - specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

Con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del riquadro in commento, non trovando corrispondenza in alcuna disposizione del Codice, andranno eliminate.

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) e' necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.

Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, e' necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La **Parte IV (Criteri di selezione)** contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, devono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal presente disciplinare che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti. Complessivamente, dalla compilazione della parte IV deve emergere il possesso dei requisiti di cui al paragrafo **12** del presente disciplinare, unitamente alle relative informazioni:



- a) presenza del **gruppo di lavoro minimo** di cui al punto 12.1.2) del presente disciplinare (dati anagrafici, iscrizione al relativo Ordine professionale, esperienza);
- b) i **servizi di perizia estimativa di impianti** di distribuzione del gas naturale svolti negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015) con indicazione dei committenti (denominazione e sede), del contratto (oggetto, importo e data di stipula), delle fatture emesse;
- c) gli **incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori e/o collaudo** di impianti di distribuzione del gas metano per uso civile espletati negli ultimi cinque anni (2011÷2015) con indicazione dei committenti (denominazione e sede), del contratto (oggetto, importo e data di stipula), delle fatture emesse;
- d) i servizi **giuridico-legali** analoghi svolti negli ultimi tre anni (2013, 2014 e 2015) con indicazione dei committenti (denominazione e sede), del contratto (oggetto, importo e data di stipula), delle fatture emesse;
- e) i servizi **economico-finanziari** analoghi svolti negli ultimi tre anni (2013, 2014 e 2015) con indicazione dei committenti (denominazione e sede), del contratto (oggetto, importo e data di stipula), delle fatture emesse;
- f) possesso delle certificazioni di **qualità** di cui all'art. 87 del Codice.

La **Parte V (Riduzione del numero dei candidati qualificati)** non deve essere compilata, trattandosi di procedura aperta.

La **Parte VI (Dichiarazioni finali)** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

14.4. ■ in caso di avvalimento, il concorrente dovrà rendere, a pena di esclusione:

- a) **dichiarazione** sostitutiva (nella parte II, Sezione C, del DGUE di cui al modello 2) con cui il **concorrente** indica specificamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
ATTENZIONE: è esclusa la possibilità di avvalimento per il requisito di cui al paragrafo 12.1.6 del disciplinare di gara, inerente alle perizie di stima di impianti di distribuzione di gas naturale. Trattandosi del requisito di capacità tecnico-professionale relativo ad un compito essenziale, ai sensi dell'art. 89, comma 4, del Codice si richiede che il compito sia svolto direttamente dall'operatore economico offerente e, in caso di offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento e specificatamente dal soggetto capogruppo/mandatario come indicato al paragrafo 12.8 del disciplinare.
- b) **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (modello 2)** dell'impresa ausiliaria;
Il DGUE debitamente compilato deve essere accompagnato da **copia del documento di identità** valido del sottoscrittore. Qualora il DGUE sia firmato dal procuratore speciale è necessario allegare copia del **documento giustificativo dei**



poteri di firma (procura in originale o copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale).

- c) **dichiarazione** sostitutiva **dell'impresa ausiliaria (modello 3)** sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale:
1. si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 2. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 3. di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità/inconferibilità indicate al paragrafo 3.5 del disciplinare di gara, ossia di non avere svolto, negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, incarichi o rapporti contrattuali di qualsiasi genere con gli attuali gestori delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale ricadenti nell'ATEM "Potenza 2 – Sud" e con le società da questi ultimi controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 4. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione agli attuali distributori del gas naturale dell'ATEM "Potenza 2 – Sud";
- d) originale o copia autentica del **contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Si precisa che il contratto di avvalimento deve, **a pena di esclusione**, prevedere in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

1. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificato;
2. durata;
3. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento,

come ribadito da consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, n. 5385 del 27/11/2015, Consiglio di Stato, sez. V, n. 4507 del 28/09/2015, Consiglio di Stato, sez. V, n. 2063 del 27/04/2015).

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (c.d. "avvalimento plurimo") ai sensi dell'art. 89, comma 6, del Codice.

Qualora il concorrente intenda avvalersi di differenti imprese ausiliarie, la predetta documentazione dovrà essere prodotta per ciascuna impresa ausiliaria.

14.5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP;

14.6. documento attestante la **cauzione provvisoria** di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;



14.7. ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell’Autorità di € 20,00 (venti/00)** di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

14.8.▶ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

14.9. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

14.10.▶ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;

14.11.▶ dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

14.12.▶ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

14.13.▶ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

14.14.▶ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.15.▶ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

14.160.▶ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;



14.17.► dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.18.► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

14.19.► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

14.20.► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. Contenuto della Busta B - Offerta tecnica

15.1. ► La busta "B – Offerta tecnica", **a pena di esclusione**, deve contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, **a pena di esclusione dalla gara**, la seguente documentazione:

- a) RELAZIONE TECNICA, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, la descrizione dei servizi di gara offerti secondo quanto dettagliato nel seguito del presente articolo
- b) CURRICULA VITAE delle figure professionali proposte.

15.2. La suddetta Relazione Tecnica:

- a) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;



- b) dovrà essere contenuta entro le 35 pagine, escluse le pagine relative ai curricula e descrizione dell'offerente;
- c) dovrà essere redatta in carattere Garamond di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola;
- d) dovrà contenere tutti gli elementi indicati dal presente Disciplinare.

15.3. ■ L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

15.4. ■ Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

16. Contenuto della Busta C - Offerta economica

16.1. ► Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello 4 in competente bollo (una marca da 16,00 Euro) e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) ► il **prezzo** complessivo offerto per l'appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b) ► il **ribasso globale percentuale** da applicare all'importo posto a base di gara, **in cifra e lettera**, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- c) ► la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice ("**costi di sicurezza interni afferenti alla prestazione**");

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

16.2. ► L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.3 e 15.4.

16.3. All'interno della busta "C - Offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le spiegazioni di cui all'art. 97 del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica al Comune di Potenza nella procedura per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Potenza 2- Sud – CIG 6770366AC2 - SPIEGAZIONI**".

16.4. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

17.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.



17.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1.1, se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico.

Resta ferma la facoltà del Comune di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

- b) quanto ai requisiti relativi ai servizi di cui ai precedenti paragrafi 12.1.6 e 12.1.7 e ai requisiti relativi ai fatturati specifici di cui ai precedenti paragrafi 12.1.4 e 12.1.5, l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:

i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

ii. se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori.

Resta ferma la facoltà del Comune di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

- c) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1.8, le certificazioni di sistema di qualità aziendale forniti da Accredia sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCpass; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 87 del Codice, sono inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori economici. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

18. Criterio di aggiudicazione

18.1. L'aggiudicazione avverrà adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (criteri qualitativi e premiali)	60
Offerta economica	40
TOTALE	100

18.2. Il servizio sarà aggiudicato all'offerente che otterrà il punteggio complessivo più elevato. La procedura per individuare, con un unico parametro numerico finale, l'OEPV, che sarà



espletata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dal Comune ai sensi dell'art. 77 del Codice, si articolerà nelle seguenti fasi:

- a) attribuzione discrezionale da parte di ciascun Commissario, per ognuno dei criteri di valutazione di natura qualitativa illustrati in tabella A, sulla base degli indicatori individuati, di un coefficiente di prestazione dell'offerta, variabile tra 0 ed 1, secondo i principi motivazionali indicati in tabella B. Successivamente: calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta, per ogni criterio, tra tutti i Commissari;
- b) riparametrazione a livello di singolo criterio qualitativo (cd. "riparametrazione di primo livello"): per ogni criterio di valutazione di natura qualitativa, trasformazione della media dei coefficienti in coefficienti definitivi, assegnando il coefficiente pari ad uno alla media più alta e proporzionando in modo lineare le altre medie provvisorie prima calcolate;
- c) determinazione, per ogni offerta, di un punteggio per il criterio premiale B1 con la seguente formula:
$$B1_i = 1 \quad \text{se è presente nell'offerta la figura del professionista}$$
$$B1_i = 0 \quad \text{se è assente nell'offerta la figura del professionista}$$
- d) determinazione, per ogni offerta, di un punteggio con la seguente formula in applicazione del metodo aggregativo compensatore:
$$\mathbf{Poff.tec}_i = A1_{riparam}_i \times 10 + A2_{riparam}_i \times 25 + A3_{riparam}_i \times 10 + A4_{riparam}_i \times 4 + A5_{riparam}_i \times 6 + A6_{riparam}_i \times 3 + B1_i \times 2$$
- e) calcolo del punteggio dell'offerta economica, mediante la formula seguente:
$$\mathbf{Poff.econ}_i = (R_i / R_{max}) \times 40$$

dove R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo; R_{max} = ribasso percentuale più alto tra tutte le offerte ammesse
- f) calcolo del punteggio complessivo, mediante la formula seguente:
$$\mathbf{Ptot}_i = \mathbf{Poff.tec}_i + \mathbf{Poff.econ}_i$$
- g) risoluzione di eventuali casi di parità e formazione della graduatoria

Si precisa che, in conformità alla metodologia sopra esposta, **non si procederà alla cd. "doppia" o "seconda" riparametrazione, ossia alla riparametrazione dell'offerta tecnica nel suo insieme.**

Secondo consolidato orientamento (Consiglio di Stato, sez. V, 27/08/2014, n. 4359), compete alla stazione appaltante la discrezionalità nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione. Nella stessa sentenza n. 4359/2014, ripresa da Consiglio di Stato, sez. III, 21/01/2015, n. 205, viene sottolineata la centralità della *lex specialis* in materia di riparametrazione: "*Il tema della riparametrazione si conferma, perciò, inerente al vivo della modulazione discrezionale, di competenza della singola amministrazione, dei rispettivi pesi degli aspetti qualitativi ed economici delle offerte che dovranno essere confrontate nella singola gara*".



(cfr anche Consiglio di Stato, sez. V, 17/03/2015, n. 1371, Parere Prec A.N.AC. n. 214 del 02/12/2015, Documento di consultazione A.N.AC. “Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa” pubblicato il 28/04/2016).

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule riportate, sarà tenuto in conto il risultato di dette operazioni arrotondato alla terza cifra decimale dopo la virgola.

Tabella A: Criteri di valutazione di natura qualitativa e relativi sub-pesi

<i>Criteri</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Punteggio massimo</i>
A1. Modalità di acquisizione e analisi dei dati di cui agli articoli 4 e 9 del DM n. 226/2011	Valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice della metodologia descritta in sede di offerta, sulla base dei seguenti criteri, di pari importanza: - modalità di acquisizione e verifica, archiviazione, organizzazione e trattamento dei dati e delle informazioni; - modalità di trasferimento dei dati e delle informazioni alla stazione appaltante e agli Enti concedenti	10
A2. Approccio metodologico per la determinazione del valore di rimborso da riconoscere ai gestori uscenti (art. 5 DM 226/2011)	Valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti parametri, di pari importanza: - modalità di coinvolgimento e coordinamento dei vari soggetti (Comuni, gestori uscenti, gruppo di lavoro istituito in sede di convenzione tra i Comuni dell’ATEM); - completezza e chiarezza della metodologia proposta; - modalità e numerosità dei sopralluoghi proposti presso i vari Comuni; - modalità di analisi di interventi e/o programmi realizzati in passato o programmati che possono incidere sul valore residuo dell’impianto di ciascun Comune; - qualità ed idoneità della strumentazione informatica messa a disposizione.	25
A3. Impostazione metodologica delle linee guida programmatiche d’ambito	Valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice della metodologia descritta in sede di offerta, con riferimento ai seguenti criteri, di pari importanza: - definizione delle condizioni minime di sviluppo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e della ipotizzabile situazione dell’ATEM Potenza 2 – Sud sulla base dei dati noti; - modalità di coinvolgimento ed adesione dei Comuni.	10



A4. Impostazione metodologica per la ricognizione di possibili interventi di efficienza energetica	Valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice sulla base di una relazione che illustri lo svolgimento di analisi della fattibilità tecnica ed economica di possibili interventi di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ATEM. Saranno valutati in particolare i seguenti elementi, di pari importanza: <ul style="list-style-type: none">- modalità di effettuazione dell'analisi di fattibilità tecnico-economica;- proposte di interventi "tipo" di efficienza energetica ammissibili ai sensi della normativa vigente	4
A5. Approccio metodologico per la fase di subentro del nuovo gestore	Valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice della metodologia descritta in sede di offerta sulla base dei seguenti parametri, di pari importanza: <ul style="list-style-type: none">- modalità di gestione della fase di rimborso ai gestori uscenti;- modalità di controllo degli obblighi di assunzione del personale dei gestori uscenti ai sensi di legge;- modalità di gestione della consegna degli impianti.	6
A6. Attività di formazione e aggiornamento per gli Enti locali concedenti dell'ATEM Potenza 2 – Sud in materia di servizio di distribuzione del gas, inclusi gli aspetti tariffari e quelli economici legati alla gara in elaborazione	Valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice sulla base di un programma descritto in sede di offerta, con riferimento ai seguenti elementi, di pari importanza: <ul style="list-style-type: none">- tematiche formative offerte;- tempestività dell'attività formativa proposta.	3
Criterio B1, Criterio premiale ai sensi dell'art. 95, comma 13, del Codice (Sui criteri di natura soggettiva, si cfr. anche Documento di consultazione A.N.AC. "Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa", pubblicato il 28/04/2016 e "Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture" approvate dall'AVCP con Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011).		
B1. Inserimento di un professionista Ingegnere con profilo complementare ed in aggiunta rispetto al numero dei componenti richiesti nel gruppo di lavoro di cui all'articolo 12, con iscrizione all'Ordine professionale da meno di cinque anni ed esperienza specifica maturata e debitamente documentata in materia di efficienza energetica.	Professionista Ingegnere in possesso di esperienza debitamente documentata in materia di efficienza energetica ed iscrizione all'Ordine professionale da meno di cinque anni.	2

Tabella B: Attribuzione dei coefficienti di prestazione dell'offerta qualitativa ai criteri di valutazione.

Coefficiente di prestazione	Motivazioni
-----------------------------	-------------



0	Assente – completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1	Eccellente

19. Operazioni di gara

19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Potenza in Potenza – Piazza Matteotti – il **giorno 24/10/2016** alle **ore 10:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet del Comune fino al giorno antecedente la data fissata. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il Comune ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

19.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

I. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

II. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

III. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

IV. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

V. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver



soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

19.4. La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

19.5. In sedute riservate, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

19.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi percentuali espressi in lettere offerte.

19.7. In seduta pubblica successiva la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.9. La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.10. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 97 del Codice alla verifica delle spiegazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici tecnici del Comune ovvero della commissione di gara. Il Comune escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

19.11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo **stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali** per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione **differenti**, sarà posto in graduatoria prima il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

19.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo **stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica**, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ai sensi dell'art. 77, co. 2, del R.D. n. 827/1924.

19.13. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e procede alla conseguente proposta di aggiudicazione.



20. Verifica di anomalia delle offerte

20.1. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- b) il Comune si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta il Comune può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) il Comune, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) si assegna all'offerente un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
- g) il Comune, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il Comune convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) il Comune può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) il Comune esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

21. Definizione delle controversie

21.1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. Trattamento dei dati personali

22.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

23.1. L'Amministrazione, una volta disposta l'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti.

23.2. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.



23.3. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente successivamente collocato nella graduatoria finale.

23.4. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia nonché alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice;
- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

23.5. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

23.6. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

23.7. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti generali o speciali, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Il Dirigente e Responsabile del procedimento
f.to Ing. Francesco Mancuso